

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**TRIBUNALE DI PADOVA  
SEZIONE II CIVILE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Padova, Seconda Sezione Civile, in persona del dott. Luca Marani, in funzione giudice unico, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado, iscritta a ruolo in data 13.09.2018 al n. xxxx del ruolo generale promossa con atto di citazione

**DA**

**CLIENTE**

- attrice -

**CONTRO**

**BANCA**

- convenuta -

Oggetto: contratti bancari

**CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:**

Lo scrivente procuratore nell'interesse di parte attrice precisa le proprie conclusioni come da atto di citazione e memoria ex art. 183, 1 comma, c.p.c. e, in via istruttoria, insiste per l'integrazione della CTU secondo quanto già dedotto e specificato nelle note autorizzate per le osservazioni al ctu datate 24/06/2020:

In via principale: accertare le nullità e/o illegittimità di cui in narrativa ai sensi degli artt. 1283, 1284, 1346 c.c., artt. 117, 118 e 120 Tub dei contratti

conclusi nell'ambito del rapporto di conto corrente n. xxxx intercorso tra il **CLIENTE** e **BANCA**, a far data dal 1990 sino alla chiusura con saldo zero del 16/09/2008 e/o accertare le nullità e/o illegittimità delle singole clausole contrattuali di pattuizione degli interessi ultralegali, commissione massimo scoperto, anatocismo, spese e commissioni indebitamente applicate e, per l'effetto, previa rideterminazione del saldo del conto corrente alla data di estinzione, condannare alla restituzione della somma che risulterà in corso di causa dopo aver espletato idonea CTU, ritenendo sussistente il fido di fatto per l'intero periodo del rapporto bancario o almeno dal 8/7/1992 data di entrata in vigore della prima normativa sulla trasparenza bancaria;

In via subordinata: in caso di accoglimento della eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta e nella non ritenuta ipotesi del riconoscimento del c.d fido di fatto sanzionatorio, ricalcolare ed accertare per tutti i motivi di cui alla domanda principale il saldo legalizzato del conto corrente di cui è causa alla data del 24/5/2007 in un saldo non inferiore ad euro 0,00 ai sensi dell'art. 1422 c.c. e, quindi, condannare la banca convenuta alla restituzione di tutti i pagamenti avvenuti dal 24/5/2007 al 16/9/2008 per saldare il saldo passivo illegale e per pagare le ulteriori remunerazioni illecite richieste dal 24/5/2007 alla chiusura del conto.

In ogni caso: condannare la convenuta alla rifusione delle spese di perizia ante causam svolta da Studio (omissis), come da fattura prodotta, per l'importo complessivo di euro 1.220,00 e delle spese per l'organismo di mediazione pari ad euro 700,00 oltre iva; -

spese e competenze legali per il presente giudizio e per la fase di mediazione obbligatoria interamente rifeuse, oltre al rimborso delle spese forfetarie ex D.M. n. 55/2014, Cpa ed Iva come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto patrocinio, procuratore antistatario.

In via istruttoria: si insiste per la richiesta di integrazione di CTU nel senso di considerare anche un'ulteriore ipotesi di calcolo della prescrizione utilizzando come saldo su cui misurare l'eventuale solutorietà della rimessa il saldo ricalcolato e non il saldo banca, in quanto quest'ultimo è insanabilmente viziato da addebiti illegittimi derivanti da nullità contrattuali e comunque privo di prova da parte della banca.

Si segnala che è intervenuta una seconda Cassazione sul saldo ricalcolato come riferimento per il calcolo delle rimesse solutorie: Cassazione n. 3858 del 15/2/2021

#### CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:

rappresentata e difesa come in atti, fermo quanto sinora dedotto ed eccepito nei propri precedenti scritti difensivi e richiamandosi alle osservazioni alla CTU dimesse dal proprio perito di parte Dott. (omissis) da intendersi qui integralmente trascritte, confida nell'accoglimento delle conclusioni già dimesse in sede di comparso di costituzione e risposta, qui di seguito riprodotte:

In via preliminare:

Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande restitutorie avversarie in relazione al conto corrente oggetto di causa, per i motivi di cui in narrativa, per il periodo anteriore al 24.05.2007, e, per l'effetto, respingere tutte le domande di controparte relative a tale periodo;

Ancora in via preliminare:

Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di rettifica del saldo relativa al conto corrente oggetto di causa per carenza di interesse ad agire per quanto esposto in atti;

Nel merito in via principale:

- rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto, oltre che carenti di qualsivoglia supporto probatorio;

In via istruttoria:

- con integrale richiamo alle osservazioni alla CTU redatte dal proprio consulente di parte, Dott. \_\_\_\_\_, contestando parte convenuta le risultanze ottenute dal CTU nella perizia tecnica e nella successiva integrazione.

In ogni caso:

Con vittoria di spese e competenze di lite.

Infine, il sottoscritto patrocinio dichiara di non accettare il contraddittorio sulle eventuali nuove domande ed eccezioni che fossero solo oggi proposte dalla controparte e chiede che l'III.mo Giudice voglia concedere i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e successive memorie di replica.

Con richiamo integrale alla documentazione prodotta in atti.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il **CLIENTE** (d'ora in poi anche solo (omissis) comodità espositiva) ha citato in giudizio la **BANCA**, chiedendo, previa rideterminazione del saldo del conto corrente n. (chiuso a zero il 16.9.2008), la restituzione degli interessi e degli altri oneri indebitamente addebitati dall'istituto di credito.

L'attrice ha innanzitutto eccepito la nullità del contratto di apertura di conto corrente per violazione dell'art. 117, comma 1 e 3, TUB, stante la mancata stipula in forma scritta, dovendo, pertanto, considerarsi indebiti gli interessi ultra-legali applicati, da sostituirsi con il tasso ex art. 117, comma 7, TUB.

Il **CLIENTE** ha pure evidenziato l'illegittimità degli interessi anatocistici corrisposti per violazione dell'art. 1283 cod. civ. e della delibera CICR 9.2.2000.

L'attrice ha ulteriormente evidenziato la nullità della commissione di massimo scoperto in quanto mai validamente pattuita e comunque in quanto indeterminata, il carattere indebito delle spese e degli altri oneri applicati in quanto privi di previsione contrattuale.

L'ex cliente (anticipando la replica rispetto all'eccezione di prescrizione che avrebbe potuto formulare la banca con la comparso di costituzione e risposta), ha chiesto in via principale che non si tenga in alcun modo conto della prescrizione, dovendo considerarsi l'esistenza di un fido di fatto di importo pari agli utilizzi effettivi del correntista \_\_\_\_\_ in subordine ha chiesto che l'importo degli indebiti venga posto in compensazione per portare a zero il saldo esistente alla data del 24.5.2007 (termine decennale dalla domanda di mediazione proposta).

La convenuta si è costituita in giudizio, eccependo la prescrizione del diritto alla ripetizione degli indebiti relativi al periodo anteriore al 24.5.2007, stante la natura solutoria di tutte le rimesse fino a quel momento intervenute.

La **BANCA**, sulla scorta delle risultanze della consulenza di parte dimessa con la comparsa di costituzione e risposta a firma del dott. , ha osservato che le rimesse solutorie ammontano a complessivi € 685.467,60 e che sono idonee a pagare integralmente le competenze maturate sul conto corrente oggetto di causa sino al 31.12.2006 e parzialmente quelle addebitate al 31.3.2007.

La banca ha, quindi, eccepito l'inammissibilità della domanda di rideterminazione del saldo che, a sua detta, sarebbe stata formulata distintamente dalla domanda di ripetizione.

La banca ha comunque ritenuto le contestazioni attoree infondate stante la stipula di un contratto di apertura di credito in conto corrente in data 6.12.2002, contenente la previsione degli interessi ultra-legali passivi entro ed oltre il fido nonché la previsione della commissione di massimo scoperto, e considerata altresì la stipula di ulteriori contratti che sono stati tutti dimessi con la comparsa di costituzione e risposta.

Quanto agli interessi anatocistici, ne ha rilevato la legittimità a far data dall'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000 in quanto ha provveduto all'adeguamento dei contratti come da comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24.6.2000, Foglio Inserzioni n. 146. La convenuta ha, quindi, evidenziato la piena legittimità della commissione di massimo scoperto, avente la funzione di riconoscere alla banca un compenso per un servizio dalla stessa prestatato, trattandosi della controprestazione per la messa a disposizione di una somma di denaro cui accede il rischio della mancata restituzione.

Il **CLIENTE**, dopo alcune considerazioni sul rispetto da parte sua delle disposizioni della legge n. 108 del 1996 (peraltro, poco comprensibili, vista l'assenza di domande attoree al riguardo), ha negato l'esistenza del fido di fatto evidenziato da parte attrice, sulla quale grava, invece, l'onere di produrre i contratti di affidamento, senza che si possa fare riferimento alle risultanze degli estratti conto ed alla tolleranza agli sconfinamenti manifestata nel corso del rapporto.

L'attrice ha replicato alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. alle difese ed alla produzione documentale della banca, rilevando che i contratti dimessi da sono idonei a giustificare solo in parte l'applicazione degli interessi e delle altre competenze addebitate nel corso del rapporto per le ragioni ivi meglio specificate.

Nel corso del giudizio è stata disposta consulenza tecnica con incarico affidato al dott. (CTU) come da quesito posto con ordinanza del 19.9.2019, come integrato all'udienza del 5.12.2019.

L'elaborato presentato dal C.T.U in data 10.06.2020 è stato oggetto di (ulteriore) integrazione scritta disposta con ordinanza del 30.6.2020 in parziale accoglimento delle osservazioni presentate dall'attrice alla bozza della prima consulenza. L'elaborato integrativo è stato, quindi, depositato in data 1.9.2021.

La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti all'udienza del 23.02.2021, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

La preliminare eccezione di inammissibilità della domanda di rettifica del saldo conto corrente spiegata dall'istituto di credito va rigettata in quanto, come è evidente dalla lettura delle conclusioni attoree (sotto tale profilo del resto coerenti con quanto evidenziato nella parte argomentativa dell'atto di citazione), la domanda di rettifica del saldo è funzionale alla domanda di ripetizione di indebito formulata da omissis, (in tal senso si rileva che l'attrice ha chiesto la condanna della banca "previa rideterminazione del saldo del conto corrente alla data di estinzione").

\*\*\*\*\*

La decisione sull'eccezione di prescrizione della banca deve essere valutata alla luce del recente pronunciamento delle Sezioni Unite (sentenza 13 giugno 2019 n. 15895). Con tale sentenza il giudice di legittimità ha composto un contrasto sorto all'interno delle singole sezioni sulle modalità di formulazione dell'eccezione di prescrizione da parte della banca. La Suprema Corte è partita dalla nozione di allegazione "in senso proprio", che è quella che qui rileva, identificandola con l'affermazione dei fatti processualmente rilevanti, posti a base dell'azione o dell'eccezione. Ha sul punto evidenziato il giudice di legittimità che l'allegazione individua i fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi dei diritti fatti valere in giudizio, sinteticamente definiti come fatti principali (per distinguerli dai c.d. fatti secondari, dedotti in funzione di prova di quelli principali), mentre non rientra nell'ambito dell'onere di allegazione la qualificazione dei fatti allegati, che costituisce, invece,

attività riservata al giudice, che, nel provvedere al riguardo, non è vincolato da quella eventualmente offerta dalle parti, talché "pur nella loro indiscutibile connessione, l'onere di allegazione è concettualmente distinto dall'onere della prova, attenendo il primo alla delimitazione del thema decidendum mentre il secondo, attenendo alla verifica della fondatezza della domanda o dell'eccezione, costituisce per il giudice regola di definizione del processo (...)". Il Giudice di legittimità ha, quindi, evidenziato che in tema di prescrizione estintiva "elemento costitutivo è rappresentato dall'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di detta inerzia, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l'identificazione del diritto e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione -che, com'è noto, costituisce una tipica eccezione in senso stretto- implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, e non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al giudice, che previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione- potrà applicare una norma di previsione di un termine diverso (Cass. SS. UU. 25.07.2002, n. 10955)". Sulla base del ragionamento sviluppato, il correntista può limitarsi ad indicare l'esistenza di versamenti indebiti e chiederne la restituzione in riferimento ad un dato conto e ad un tempo determinato, e la banca può limitarsi ad allegare l'inerzia dell'attore in ripetizione, e dichiarare di volerne profittare, ma, nello stesso tempo, "il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicché il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente". L'onere di allegazione della banca risulta, quindi, senz'altro notevolmente alleggerito, posto che è sufficiente dedurre la natura solutoria di tutte le rimesse effettuate entro una certa data; l'eventuale presenza di contratti di affidamento, magari prodotti dal cliente, che smentiscano, in tutto o in parte, tale deduzione dell'istituto di credito avrà rilievo solo sul piano probatorio, vale a dire per valutare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione.

Venendo al profilo probatorio, ritiene il Tribunale che al fine di accertare la sussistenza ed il limite di un affidamento (e, quindi, dell'ammontare delle rimesse ripristinatorie per le quali il diritto di ripetizione non si prescrive fino al decimo anno dalla chiusura del conto o dall'invio tempestivo di un atto interruttivo della prescrizione) si debba fare innanzitutto riferimento ai contratti dimessi in causa. Un ulteriore elemento da prendere in considerazione (in senso favorevole al cliente) è rappresentato dalle risultanze degli estratti conto che prevedono l'applicazione differenziata per base di calcolo degli interessi e delle commissioni di massimo scoperto ovvero oneri di gestione dell'affidamento (rappresentando tali elementi un indice, spesso formalizzato negli stessi estratti conto con apposite diciture, dell'applicazione di interessi intra ed extra fido e, quindi, in ultima analisi, dell'esistenza di un'apertura di credito). Le risultanze degli estratti conto, come appena detto, sono valutabili solo in favore del correntista, giacché le nullità di forma sanzionate dall'art. 127 TUB operano esclusivamente a vantaggio del cliente, il quale può giovare degli effetti confessori di un documento che è pur sempre stato formato dalla sua controparte processuale (e la cui mancata contestazione entro il termine di 60 giorni ne determina l'approvazione ai sensi dell'art. 119, comma 3, TUB, sia pure con effetti limitati ai soli aspetti contabili).

Non è esclusa la possibilità di individuare limiti di affidamento più elevati rispetto a quelli che così risultano, dando rilevanza alla figura del c.d. fido di fatto, espressione questa alla quale può farsi riferimento per designare quelle scoperture durature e significative che si protraggono per un lasso di tempo apprezzabile in assenza di contratto di apertura di credito e/o oltre i limiti degli affidamenti formalmente concessi o evidenziati dagli estratti conto.

Posto che in tal caso di tratta di fornire una prova presuntiva e che l'art. 2729 cod. civ. richiede una pluralità di elementi presuntivi (presunzioni, gravi, precise e concordanti") nonché tenuto conto che l'onere di contrastare l'eccezione (così validamente formulata) della banca spetta al cliente, quest'ultimo, al fine di dimostrare la sussistenza di affidamenti maggiori rispetto a quelli che emergono dalla documentazione indicata al paragrafo che precede, non può limitarsi ad

un'allegazione, per quanto specifica, riferita all'andamento del conto corrente, ma deve fornire ulteriori elementi (tipicamente le risultanze della Centrale Rischi della Banca d'Italia).

Le risultanze della Centrale Rischi, stante la natura ammissiva (non propriamente confessoria in quanto si tratta di comunicazioni effettuate dall'istituto di credito alla Banca d'Italia) del documento, assumono in tale "nuovo regime di allegazione e di prova" un'importanza tutt'altro che marginale, posto che, a fronte della comunicazione all'organo di vigilanza di un affidamento di una certa entità sarà la banca a dover dimostrare che quell'affidamento in realtà non sussiste ovvero che è inferiore a quello dedotto dal cliente sulla scorta del dato raggruppato ivi inserito in quanto, tipicamente, riconducibile a molteplici rapporti bancari anche non dedotti in causa (e tale prova non potrà che essere fornita producendo tutti i contratti afferenti i rapporti diversi da quello di cui è causa).

La Corte di Cassazione con la pronuncia da ultimo citata si è comunque posta in continuità con quanto già osservato dalle SS.UU. con la sentenza n. 24418 del 2010, sicché rimane tuttora fondamentale la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie (distinzione che, si osserva, è stata fatta propria da tutta la giurisprudenza di legittimità successiva al 2010 che si è occupata della questione). L'accertamento sulla fondatezza dell'eccezione di prescrizione della banca è stato compiuto secondo quattro metodiche.

E' stata innanzitutto seguita la metodologia (fatta propria dal consulente omissis) che si fonda sulla centralità della rimessa solutoria che paga le competenze addebitate dalla banca, così rendendole non ripetibili. In base a tale metodologia, come ricordato dal C.T.U., ad ogni rimessa solutoria il pagamento da parte del cliente delle competenze illegittimamente addebitate dalla Banca fino a quel momento implica che il saldo ricostruito sulla base delle indicazioni peritali venga ulteriormente rettificato di un importo pari agli indebiti prescritti, a valere per il periodo successivo alla rimessa stessa. In sostanza, gli effetti della prescrizione ai fini della ricostruzione del conto corrente si consolidano ad ogni rimessa solutoria.

Il C.T.U. ha, quindi, elaborato una seconda ipotesi, richiestagli nel quesito, in base alla quale sono stati rideterminati i rapporti di dare/avere tra le parti esaminando tutto il periodo coperto dagli estratti conto dimessi da **CLIENTE** ed eliminando tutti gli addebiti illegittimi per le ragioni che verranno indicate nella successiva esposizione; infine, è stato ridotto il saldo in favore della correntista dell'importo pari agli indebiti coperti da rimesse solutorie nel periodo oggetto dell'eccezione di prescrizione formulata dalla banca. Con tale metodologia dapprima è stato ricostruito il rapporto dare/avere tra le parti eliminando gli addebiti illegittimi per tutta la durata del rapporto (quindi anche per il periodo successivo al dies a quo), salvo poi rettificare - in favore della Banca - il saldo finale con l'importo degli indebiti prescritti dalle rimesse solutorie.

Il dott. (CTU), a ciò autorizzato nel quesito, ha elaborato autonomamente ulteriori due ipotesi di calcolo (che vengono indicate rispettivamente come terza e come quarta ipotesi).

Con la terza ipotesi, che parte dalle considerazioni esposte dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 10941 del 26.5.2016 e dando attuazione a quei principi, il C.T.U. ha scisso gli interessi relativi al credito oltre il fido che, se pagati oltre il decennio non sono ripetibili, da quelli relativi al fido: una rimessa oltre il fido va a pagare in primo luogo gli interessi relativi al credito oltre l'affidamento e la parte residua va a ricostituire la disponibilità entro il fido.

L'esempio fatto dall'ausiliario alle pagine 10 e 11 del suo elaborato aiuta a comprendere il metodo. Invero, il dott. (CTU) ha considerato uno scenario con saldo negativo di € 1.100,00 ed un fido di € 1.000,00, nel quale vengano addebitati € 70,00 di interessi entro fido ed € 20,00 di interessi su capitale extra fido. Se con tale situazione interviene una rimessa di € 250,00, vengono estinti dapprima gli interessi relativi al debito extra fido (€ 20,00), poi il capitale extra fido (€ 100,00) e per il residuo l'esposizione all'interno del fido, che scende ad € 870,00, mentre rimangono invariati gli interessi entro fido in quanto inesigibili (e, quindi, non prescrittibili e suscettibili di formare oggetto di domanda di ripetizione si deve aggiungere).

La quarta ipotesi costituisce una variazione della terza in quanto si basa su ulteriori calcoli effettuati al fine di scindere pro quota le rimesse intervenute a cavallo sul saldo extra fido tra solutorie e ripristinatorie, prevedendo che la rimessa intervenuta a cavallo tra limite del fido ed extra fido sia destinata a pagare solo gli interessi extra fido e non quelli entro fido (sembra, quindi, di capire che con la terza ipotesi, invece, le sole rimesse intervenute a cavallo del limite del fido siano andate a

pagare anche gli interessi entro fido, così derogandosi all'impostazione seguita in termini generali dall'ausiliario con quella ipotesi di verifica della prescrizione).

Tutte e quattro le ipotesi hanno preso in considerazione, così come espressamente indicato nel quesito, per individuare le rimesse solutorie il c.d. saldo banca e non il saldo rettificato dagli indebiti illegittimi.

Le ultime due ipotesi di verifica della prescrizione non possono essere prese in considerazione in quanto si fondano su un'imputazione stabilita ex post in corso di causa, quando, invece, come emerge dagli estratti conto prodotti in causa, i versamenti intervenuti sono andati a pagare il complessivo saldo passivo che si era in quel momento accumulato e che comprendeva indistintamente una quota di capitale ed una quota di interessi ed altri oneri (peraltro, tale criterio di imputazione, se ci si pone nel momento in cui avviene il versamento, rappresenta un vantaggio per il cliente, posto che, andando la rimessa a pagare una parte del capitale, l'effetto estintivo del complessivo montante debitorio risulta sicuramente rafforzato). Non si dimentichi al riguardo, inoltre, che gli estratti conto divengono inoppugnabili sotto il profilo contabile decorso il termine di cui all'art. 119, comma 3, TUB senza che siano intervenute contestazioni, sicché non si comprende in quale modo sia possibile stabilire una diversa imputazione dei pagamenti (quand'anche la stessa venisse considerata in sé come maggiormente rispettosa del disposto dell'art. 1194 cod. civ.)

Quanto alle prime due ipotesi, si ritiene metodologicamente corretta la prima in quanto valorizza ad ogni effetto l'irripetibilità dei pagamenti prescritti che, proprio in quanto non ripetibili, non vengono riaccreditati al correntista nell'elaborazione del saldo. La seconda ipotesi, con la quale le competenze non più ripetibili vengono stornate contabilmente (vale a dire vengono riaccreditate andando a compensare contabilmente il relativo addebito) sino alla fine del rapporto, determina un'alterazione del saldo progressivo sul quale sono riconteggiate le competenze, andando a realizzare un sostanziale incremento dell'effetto restitutorio che rappresenta l'esito dell'accoglimento dell'azione di ripetizione. Invero, se è prescritto il diritto alla ripetizione degli indebiti che sono stati pagati con rimesse solutorie, le competenze indebite così pagate devono restare definitivamente acquisite al conto e, quindi, sono insuscettibili di modificare (anche) il saldo intermedio (al fine si intende di farne derivare un effetto restitutorio). In definitiva, a ben guardare, si determina una sovrapposizione tra azione dichiarativa di nullità (che è imprescrittibile) ed azione di ripetizione di indebiti (soggetta a prescrizione decennale) che occorre evitare.

Come detto sopra, tutte le ipotesi elaborate dal C.T.U. hanno preso in considerazione, al fine di individuare la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, il c.d. saldo banca.

La richiesta dell'attrice di considerare il saldo rettificato dalle competenze indebitamente addebitate (e, quindi, di rimettere in istruttoria la causa per rideterminare il credito restitutorio sulla base di quel dato), anche se ha trovato un recente avvallo nelle pronunce n. 9141/2020 e n. 3858/2021 della Corte di Cassazione, non può essere accolta.

La seconda pronuncia ha fatto un sostanziale richiamo alla prima, rappresentata dall'ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione I, n. 9141 del 19.5.2020. In tale pronuncia il giudice di legittimità ha evidenziato la necessità "all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento" con la precisazione che "L'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione"

Tale metodo si giustifica secondo l'attrice con la considerazione che l'accertamento dell'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebiti ad una data determinata deve necessariamente seguire e non precedere l'accertamento del diritto medesimo.

La richiesta di parte attrice di rimessione in istruttoria della causa non può avere seguito in quanto il Tribunale esprime dei dubbi sulla condivisibilità della soluzione prospettata dalla Suprema Corte nelle predette pronunce proprio sulla base dei principi di diritto fatti propri dalle SS.UU. con la sentenza n. 24418 del 2010. Invero, se le rimesse solutorie sono quelle che hanno lo scopo e l'effetto di determinare uno spostamento patrimoniale in favore della banca, appare chiaro che tale volontà debba

essere verificata sulla base delle risultanze del conto quali apparivano dagli estratti conto inviati dall'istituto di credito. Quindi, l'affermazione secondo cui l'accertamento dell'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebitato deve seguire, e non precedere, l'accertamento del diritto medesimo, seppure in sé corretta, porta, in realtà, di fatto ad una negazione dei criteri fatti propri dalle SS.UU. nel 2010.

Non si dimentichi, inoltre, anche a tali fini, che le risultanze degli estratti conto, se non impugnate entro il termine di 60 giorni dal ricevimento del documento ex art. 119, comma 3, TUB, non sono più contestabili sotto il profilo contabile, esprimendo tale norma una volontà di consolidamento dei saldi (di regola trimestrali) del conto corrente sulla cui base il cliente regola il proprio successivo comportamento, potendo, ad esempio, decidere di limitare la copertura del passivo alla quota eccedente l'affidamento così da riuscire da un lato ad evitare la chiusura del rapporto per inadempimento su iniziativa dell'istituto di credito (nonché il pagamento dei gravosi tassi extra fido che di solito vengono applicati dagli istituti di credito) e dall'altro lato a destinare l'ulteriore denaro che incassa per altre necessità aziendali o personali (e tale consolidamento — osserva il Giudicante — è assolutamente indipendente dall'accertamento giudiziale sull'esistenza o sull'invalidità delle clausole contrattuali che, come è noto, può essere chiesto a distanza anche di molti anni dal compimento dell'operazione o, addirittura come nel caso di specie, dalla chiusura del conto corrente).

Ulteriori criticità di tale tesi sono state evidenziate nella giurisprudenza citata nella memoria di replica della convenuta, che ha, peraltro, svolto pure delle considerazioni che si sovrappongono in parte a quelle poc'anzi ricordate. Così, l'intestato Tribunale con la sentenza n. xx resa in data 24.2.2021 (est. dott. Alberto Stocco) ha giustamente evidenziato che la verifica sulla prescrizione verrebbe svolta su un saldo del conto che non è mai esistito e che facendo riferimento alla teoria del c.d. saldo rettificato verrebbe meno ogni illegittima pretesa, sicché la prescrizione non potrebbe mai operare.

Il Tribunale di Torino con la sentenza 28.01.2021 n. 408 ha, tra l'altro, rilevato che "La circostanza che il pagamento sia avvenuto in virtù di un titolo nullo, come normalmente si verifica nelle controversie tra cliente e banca, non posticipa il dies a quo dal momento del pagamento a quello dell'accertamento giudiziale della nullità, poiché la pronuncia ha carattere meramente dichiarativo (in tal senso l'ormai stabile orientamento di legittimità tra cui vedi Cass. 13.4.2005 n. 7651; Cass. 15.7.2011 n. 15669) e non toglie che lo spostamento patrimoniale, dal solvens all'accipiens, abbia avuto luogo con l'esecuzione della prestazione indebita."

In particolar modo, il tribunale piemontese è giunto a tale condivisibile conclusione osservando quanto segue.

Due considerazioni depongono a questo punto per l'utilizzo del saldo banca, anziché di quello depurato, al fine di decidere la qualificazione del versamento, se pagamento o deposito. La prima è che, per forza di cose e previsione di legge (art. 119 TUB), la banca e non il cliente è la parte contrattualmente autorizzata a elaborare i conti. Il cliente può evidentemente impugnare le risultanze dell'estratto e censurare anche oltre i limiti temporali fissati dall'art. 1832 c. c. la legittimità della registrazione in conto, perché avvenuta per un titolo nullo, ma finché l'errore non è riconosciuto dalla banca o è giudizialmente accertato e il conteggio non è conseguentemente rettificato, il saldo elaborato dalla banca ha effetto anche nei confronti del cliente. La seconda è che non esistono modalità di utilizzo del c/c che non richiedano la cooperazione della banca per avere efficacia. Se il saldo evidenzia che il conto è "scoperto", il prelievo di contanti, l'esecuzione degli ordini di bonifico ecc. sono prima facie impossibili. Ancora più gravi e dolorose le conseguenze per il caso di emissione d'assegni senza provvista, che vanno da una semplice sanzione pecuniaria (art. 2 legge n. 386/90) fino al divieto di emettere assegni e alle interdizioni e incapacità previste dall'art. 5 della stessa legge. È pur vero che la banca potrebbe dare esecuzione all'operazione, malgrado l'assenza di copertura (cfr. art. 1720 già citato); al contempo, se il cliente dipende da scelte discrezionali della banca, ciò vuol dire che egli non ha facoltà di disporre in assenza di copertura. La possibilità di impugnare la nullità del contratto o di sue singole clausole, più ampiamente l'illegittimità degli addebiti e di portare alla luce un saldo rettificato a credito o entro i limiti del fido, non restituisce al versamento su conto "scoperto" lo "scopo ed effetto di ripristinare la disponibilità", anziché di ridurre puramente e semplicemente l'esposizione debitoria, poiché la nullità del titolo non toglie che il denaro sia uscito dalla sfera di controllo del cliente. In definitiva, il principale punto critico di Cass. 9141/2020 è questo:

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012  
Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano  
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

non è possibile rimettere il giudizio sulla qualificazione della rimessa, se pagamento o ripristino di disponibilità, "all'esito della declaratoria di nullità", poiché "la disponibilità" idonea a impedire lo spostamento patrimoniale consiste nella concreta conservazione del potere di disporre di una somma di denaro e non può che essere verificata sulla base della situazione dichiarata esistente al tempo in cui il versamento è eseguito. Che a distanza di oltre dieci anni si scopra che il c/c era attivo o entro i limiti del fido non toglie che il cliente, nell'intervallo, abbia perduto la disponibilità della somma versata e che l'abbia perduta al tempo stesso del versamento.

Alla luce di tutte le considerazioni esposte va, pertanto, confermata la decisione di considerare il c.d. saldo banca.

Parte attrice ha chiesto, in via subordinata rispetto alla domanda proposta in principalità di considerare il fido illimitato, che gli effetti della prescrizione vengano limitati all'eliminazione del saldo a credito del cliente alla scadenza del periodo anteriore al decennio dal primo atto interruttivo.

Tale richiesta è stata riproposta nelle memorie ex art. 190 c.p.c. atteso l'esito della consulenza tecnica, che viene in questo momento riportato al solo fine di far comprendere l'incidenza pratica della questione.

Il **CLIENTE** ha al riguardo ricordato che il saldo del conto corrente, stando alle risultanze degli estratti conto era pari ad Euro 69.340,57 a debito della cliente. Invece, la consulenza ha fatto emergere un credito di € 82.638,54 da cui detrarre € 42.333,76 di interessi debitori comunque dovuti alla banca ed a cui aggiungere € 10.284,20 di interessi creditori per un saldo effettivo ricalcolato alla data del 24.5.2007 di 50.588,98 a suo credito. Per effetto dell'eccezione di prescrizione formulata dalla banca può essere ritenuta prescritta tale somma, ma senza che l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione possa trasformare e convalidare un debito nullo in un debito valido ed efficace. Secondo tale ipotesi, pertanto, permane il diritto di chiedere in restituzione la residua (rispetto al complesso degli indebiti pagati, pari ad € 128.475,59) somma di € 77.886,61 Ad analogo risultato parte attrice è pervenuta eccedendo la compensazione atecnica, posto che i crediti restitutori medio tempore sorti hanno avuto l'effetto di ridurre il saldo negativo del conto corrente fino ad azzerarlo alla soglia del decennio anteriore all'evento interruttivo della prescrizione rappresentato dalla domanda di mediazione svolta nel 2017.

Il principio invocato dall'attrice con quest'ultima domanda richiama la regola di cui all'art. 1242, comma 2, cod. civ. secondo cui "La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti".

Tale principio, allorché venga invocata la compensazione propria, soggiace a precisi limiti. Si ricordi, ad esempio, Cass sez.3, ordinanza n. 7018 del 11/03/2020 (Rv. xxxxx) secondo cui "La compensazione giudiziale può operare anche relativamente ad una ragione creditoria già prescritta, ove il credito opposto sia certo e, benché indeterminato nel suo ammontare, di facile e pronta liquidazione, poiché la regola generale contenuta nell'art. 1242, comma 2, c.c., che postula la prevalenza del diritto alla compensazione rispetto alla prescrizione qualora il relativo termine non sia spirato nell'arco temporale di coesistenza dei crediti e dei debiti, si fonda sul principio di ragionevolezza e di buona fede nella disciplina dei rapporti negoziali e rappresenta una declinazione di quello, pure generale, per il quale, quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i debiti si estinguono per le quantità corrispondenti." Va anche considerato che, come già osservato dalle Sez. U con la sentenza n. 23225 del 15/11/2016 (Rv. xxxxxx), in tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c. o dall'art. 337, comma 2, c.p.c., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c.



Trattasi, tuttavia, di limiti e di problematiche che non sono afferenti al rapporto di conto corrente nel quale l'insorgenza di poste attive e di poste passive per il correntista, stante l'identità del rapporto da cui le stesse traggono origine, dà luogo al diverso fenomeno della c.d. compensazione atecnica.

Allorché si è in presenza di un effetto compensativo improprio o atecnico vale il diverso principio affermato, ad esempio, da Cass. sez. 3, con la sentenza n. 18498 del 25/08/2006 (Rv. 593967 - 01) secondo cui "Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, come nel caso in cui i reciproci crediti al risarcimento dei danni derivino da un unico evento prodotto dalle concomitanti azioni colpose, presunte tali ex art. 2054 cod. civ., di entrambi i conducenti dei veicoli venuti a collisione, non vi è luogo ad un'ipotesi di compensazione "propria" ex art. 1241 ss. cod. civ. (secondo cui i debiti fra due soggetti derivanti da distinti rapporti si estinguono per quantità corrispondenti fin dal momento in cui vengono a coesistere), che presuppone l'autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti, bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale.

Tale accertamento (c. d. compensazione "impropria"), pur potendo dare luogo ad un risultato analogo a quello della compensazione propria, non per questo è soggetto alla relativa disciplina tipica, sia processuale (sostanziantesi nel divieto di applicazione d'ufficio da parte del giudice ex art. 1242, 2° co., cod. civ.) che sostanziale (concernente essenzialmente l'arresto della prescrizione ex art. 1242, 2° co., cod. civ. e la incompetibilità del credito dichiarato impignorabile ex art. 1246, 1° co. n. 3, cod. civ. e 545 cod. proc. civ.). "

Può essere ricordata anche Cass. sez. 6-2, ordinanza n. 28469 del 15/12/2020 (Rv. xxxxxxx) secondo cui "L'applicabilità delle disposizioni degli articoli 1241 e segg. c.c. (riguardanti l'ipotesi della compensazione in senso tecnico - giuridico) postula l'autonomia dei rapporti dai quali nascono contrapposti crediti delle parti, mentre quando i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto si tratta di accertare semplicemente le reciproche partite di dare e avere, e a ciò il giudice può procedere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione della domanda riconvenzionale, purché tale accertamento si fondi su circostanze tempestivamente dedotte in giudizio, in quanto diversamente si verificherebbe un - non consentito - ampliamento del "thema decidendum", né rileva il carattere officioso dell'eccezione anche in grado d'appello in difetto delle necessarie allegazioni. "

Le considerazioni svolte da parte attrice meritano, pertanto, condivisione nella misura in cui i crediti accertati a seguito delle declaratorie di nullità e del riscontro della sussistenza delle altre illegittimità di cui è affetto il rapporto di conto corrente sono funzionali all'abbattimento dell'apparente saldo creditore della banca esistente al decimo anno anteriore dal primo atto interruttivo della prescrizione. Si tratta semplicemente di applicare un meccanismo compensativo analogo a quello di cui all'art. 1242, comma 2, cod. civ., senza che si ponga alcun limite all'accertamento giudiziale tipico della compensazione propria (non senza evidenziare, comunque, per completezza, che il cliente può opporre in compensazione — questa volta propria - anche il saldo attivo di un conto corrente diverso da quello azionato dalla banca, ad esempio mediante la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo, sulla base del disposto dell'art. 1853 cod. civ. che, con il limite del patto contrario, esprime una chiara preferenza per una decisione unitaria su tutti i rapporti intrattenuti dal cliente nei confronti dell'istituto di credito). Il saldo del conto corrente così azzerato al decimo anno antecedente l'atto interruttivo della prescrizione va incrementato delle rimesse che si riconoscono indebite nel periodo successivo al 24.5.2007 le quali ben potranno formare oggetto di ripetizione.

Vanno a questo punto analizzate le singole produzioni documentali effettuate dalla banca, le quali sono idonee a giustificare solo in parte gli interessi e gli altri oneri applicati nel corso del rapporto di conto corrente.

Fino alla data di stipula del contratto di apertura di credito di cui al doc. 8) manca qualunque pattuizione e si applica, pertanto, solamente l'interesse legale con eliminazione di qualunque altra forma di interesse, anche anatocistico, spesa e commissione (l'applicazione di tale forma di interesse è da preferirsi rispetto a quella di cui all'art. 117, comma 7, lett. a) TUB concernente il diverso caso

in cui il contratto di conto corrente sia stato pattuito per iscritto, ma sia privo dell'indicazione dei tassi di interesse e delle altre condizioni economiche del rapporto).

Il primo contratto stipulato in forma scritta vale a dire quello del 6.12.2002 (doc. 8 della convenuta), valevole fino al 30.04.2003, contiene la previsione del tasso debitore (peraltro legittimamente variabile per questo come per i successivi periodi in virtù della clausola che prevede ius variandi specificamente approvata), ma non anche di quello creditore, cioè in favore del cliente (che continua ad essere quello legale). Del resto, non potrebbe essere altrimenti, posto che il contratto in questione è un'apertura di credito in conto corrente per elasticità di cassa, che non prevede per sua natura un tasso in favore del cliente giacché disciplina le condizioni alle quali verrà concesso il fido che la banca si appresta ad erogare. Tale contratto non può, inoltre, legittimare alcun fenomeno anatocistico sia per la mancanza di un tasso debitore sia per il fatto che è stato fatto riferimento alla capitalizzazione prevista per il conto corrente di utilizzo per il quale manca il contratto base (invero, a fronte dell'eccezione del correntista la banca non ha prodotto tale pattuizione). Peraltro, quand'anche fosse stato prodotto il contratto base (antecedente l'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000), sarebbe stata necessaria una nuova pattuizione scritta, non essendo sufficiente la comunicazione in Gazzetta Ufficiale. Invero, l'orientamento dell'intestato Tribunale, che ha sempre richiesto la specifica approvazione della clausola per legittimare l'addebito di interessi anatocistici successivamente all'entrata in vigore dell'entrata in vigore della predetta delibera CICR, è stato confermato dalla Corte di Cassazione con le sentenze nr. 9140 del 19.5.2020 e n. 23853 del 29.10.2020.

La commissione di massimo scoperto è nulla per indeterminatezza. Invero, è stata indicata a penna una percentuale non comprensibile "per la parte non garantita" e quella del 0,625% "sull'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito", non essendo comunque chiaro in cosa le due ipotesi appena indicate differiscano e fermo restando che manca l'indicazione degli ulteriori presupposti di applicabilità della commissione (es. durata dello scoperto).

Nel periodo di vigenza di tale contratto, infine, vanno eliminate le spese e le commissioni applicate, ma non previste contrattualmente.

Tale contratto, come peraltro osservato da parte attrice, non disciplina la linea di credito salvo buon fine. Dagli scalari emerge, peraltro, l'applicazione del tasso SBF distinta rispetto al tasso per apertura di credito. Posto che nel contratto dimesso manca la pattuizione degli interessi e degli altri oneri per tale linea di credito va applicato il tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, lett. a) TUB.

Per i periodi retti dagli ulteriori contratti dimessi da vale quanto segue:

a) contratto di proroga di apertura di credito del 12.05.2003 con efficacia dal 01.05.2003 al 31.12.2003 (doc. 9 del fascicolo della convenuta):

- l'interesse debitore (vale a dire in favore della banca) va considerato legittimamente pattuito. L'interesse creditore (vale a dire in favore del cliente) continua ad essere quello legale.

- gli interessi anatocistici continuano ad essere illegittimi;

- la commissione di massimo scoperto è nulla per indeterminatezza per ragioni analoghe a quelle prima ricordate e va espunta;

- vanno eliminate le spese e le commissioni applicate ma non previste contrattualmente;

- vale quanto detto per il contratto di cui al doc. 8 della convenuta relativamente agli addebiti operati dalla banca per il servizio SBF.

b) contratto di apertura di credito del 29.01.2004 con efficacia fino al 31.5.2004 (doc. 10 del fascicolo della convenuta):

- l'interesse debitore (vale a dire in favore della banca) va considerato legittimamente pattuito. L'interesse creditore (vale a dire in favore del cliente) continua ad essere quello legale;

- gli interessi anatocistici sono illegittimi;

- la commissione di massimo scoperto è nulla per indeterminatezza per ragioni analoghe a quelle prima ricordate e va espunta;

- vanno eliminate le spese e le commissioni applicate ma non previste contrattualmente;

- vale quanto detto per il contratto di cui al doc. 8 della convenuta relativamente agli addebiti operati dalla banca per il servizio SBF

c) contratto di apertura di credito supplementare del 08.09.2004 senza data finale (doc. 11 del fascicolo della convenuta):

- l'interesse debitore (vale a dire in favore della banca) va considerato legittimamente pattuito. L'interesse creditore (vale a dire in favore del cliente) continua ad essere quello legale;

- gli interessi anatocistici sono illegittimi;

- la commissione di massimo scoperto è nulla per indeterminatezza per ragioni analoghe a quelle prima ricordate e va espunta;

- vanno eliminate le spese e le commissioni applicate ma non previste contrattualmente;

- vale quanto detto per il contratto di cui al doc. 8 della convenuta relativamente agli addebiti operati dalla banca per il servizio SBF;

d) contratto di apertura di credito in conto corrente con pre-utilizzo di portafoglio del 30.08.2005 valido fino al 10.11.2005 (doc. 12 fascicolo convenuta):

- l'interesse debitore (vale a dire in favore della banca) va considerato legittimamente pattuito. L'interesse creditore (vale a dire in favore del cliente) continua ad essere quello legale;

- gli interessi anatocistici sono illegittimi;

- la commissione di massimo scoperto è nulla per indeterminatezza per ragioni analoghe a quelle prima ricordate e va espunta;

- vanno eliminate le spese e le commissioni applicate ma non previste contrattualmente;

- risulta contenuta a partire da tale momento la regolamentazione degli interessi da applicarsi alle anticipazioni concesse dalla banca;

e) contratto contenente le norme e le condizioni economiche che regolano le operazioni e di apertura di credito in c/c del 25.7.2006 (doc. 13 fascicolo convenuta):

- l'interesse debitore (vale a dire in favore della banca) va considerato legittimamente pattuito. L'interesse creditore (vale a dire in favore del cliente) continua ad essere quello legale;

- la commissione di massimo scoperto e le spese ivi previste vanno considerate legittimamente pattuite;

- gli interessi anatocistici, invece, continuano ad essere illegittimi e, quindi, da eliminare;

- vanno eliminate spese e commissioni applicate nel periodo di vigenza di tale contratto (vale a dire fino alla chiusura del conto), ma non previste; e) contratto regolatore il servizio di incassi elettronici R.I.BA del 25.7.2006 (doc. 14 fascicolo convenuta):

- spese e commissioni ivi previste vanno considerate legittimamente pattuite, mentre vanno eliminate le spese e le commissioni prive di previsione contrattuale.

La regolamentazione valevole per il doc. 13 della convenuta si applica anche ai periodi coperti dai seguenti contratti:

- lettera di accettazione affidamenti 20.10.2006 (doc. 15 fascicolo convenuta);
- nuova lettera di accettazione affidamenti in essere dell'8.2.2008 per importo di € 175.000,00 per scoperto a fronte acc. Sbf con scadenza 20.1.2007 (doc. 16 fascicolo convenuta).

Va, infine, rilevato che i contratti di cui ai docc. da 8 a 10 non coprono tutto il periodo che va dal 01.01.2003 al 08.09.2004. Nei periodi nei quali sussistono dei buchi contrattuali trova applicazione la medesima regolamentazione valevole per il periodo che va fino al 31.12.2002. Giunti a questo punto, occorre richiamare alcuni dati che si rinvergono nella tabella relativa al secondo metodo di calcolo della prescrizione come aggiornata con l'integrazione richiesta. Trattasi di tabella che considera l'effetto della prescrizione solo sul saldo finale e che per quanto detto sopra non può essere presa in considerazione nei suoi esiti finali, ma che è stata redatta sulla base di determinati calcoli di cui ci si può servire ad altri fini senza necessità di rimettere la causa in istruttoria.

Va così innanzitutto osservato che, se non operasse la prescrizione, il saldo a credito del **CLIENTE**, sarebbe di € 128.475,59 in suo favore.

Alla data del 24.5.2017 (v. riga xxxx della relativa tabella della consulenza), che è quella fino alla quale deve considerarsi l'eccezione formulata da, il saldo, senza prescrizione, sarebbe determinato considerando € 82.638,54 di indebiti ai quali detrarre € 42.336,76 di interessi debitori dovuti alla banca ed ai quali aggiungere € 10.284,20 di interessi creditori dovuti alla cliente, così ottenendosi € 50.588,98 a credito di **OMISSIS**.

Quest'ultimo importo non risulta recuperabile in quanto coperto dalle rimesse solutorie intervenute nel decennio anteriore all'evento interruttivo della prescrizione, pari ad € 145.984,85. Entro tale limite risulta, quindi, fondata l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca, che, tuttavia, lascia scoperta

l'ultima parte del rapporto di conto corrente (nel quale, come risulta dagli estratti conto, sono intervenuti consistenti versamenti che hanno azzerato l'apparente saldo debitore della cliente). Residua, pertanto, un importo recuperabile da parte della cliente che è pari ad € 128.475,59 - € 50.588,98 = € 77.886,61, dovendo, pertanto, condannarsi la banca alla restituzione di quest'ultimo importo.

Stante la metodica adottata, risulta irrilevante l'obiezione della banca in ordine ai limiti di affidamento. Si ricorda che il dott. (CTU) anche per il periodo anteriore al 30.12.2004 ha utilizzato come limite di fido quello di € 194.444,00 indicato dal consulente della banca nell'elaborato dimesso con la comparsa di costituzione e risposta di per il periodo che va dal 01.01.2005, dovendo, invece, secondo la convenuta accertarsi caso per caso l'esistenza e l'effettivo limite dell'affidamento. A tale osservazione il C.T.U. ha replicato che non era stato possibile individuare un limite di fido in quanto il conto analizzato è un conto promiscuo in cui vi è stata la coesistenza di due fidi che non possono essere cumulati: fido di cassa e fido per smobilizzo SBF. Invero, il fido di cassa è sostanzialmente fisso, mentre il fido smobilizzo SBF è un fido mobile. L'individuazione del limite di fido, secondo quanto evidenziato dal C.T.U., avrebbe dovuto essere effettuata giorno per giorno sulla base delle presentazioni SBF. Se, però, come nel caso esaminato, non si ha la disponibilità del dettaglio giornaliero del saldo riguardante l'utilizzo della linea anticipi (ovvero l'ammontare, data per data, delle partite anticipate), è evidente l'impossibilità di individuare la suddetta soglia dell'accordato rilevante ai fini dell'analisi delle rimesse. Inoltre, il C.T.U. ha evidenziato che dall'esame degli estratti conto sino al 30.12.2004 si evince chiaramente che il rapporto è sempre stato affidato.

Osserva al riguardo il Giudicante che qualunque sia la soglia di affidamento e, quindi, il conseguente ammontare delle rimesse solutorie (rectius degli indebiti coperti da rimesse solutorie) che si voglia prendere a riferimento per il periodo precedente il 31.12.2004 coperto dagli estratti conto dimessi dall'attrice (che partono dal 1991) - ammontare che è stato individuato come detto sopra dall'ausiliario in € 145.984,85 - l'effetto caducatorio del diritto di prescrizione è comunque limitato all'importo di € 50.588,98, sicché la questione è del tutto irrilevante.

Si ricorda, inoltre, che il conto corrente si è chiuso a zero, non meritando alcuna considerazione l'osservazione del C.T.P. della convenuta secondo cui l'azzeramento del conto sarebbe avvenuto non a seguito di un versamento da parte del correntista, ma per messa a sofferenza da parte dell'istituto di credito. Tale eccezione risulta innanzitutto tardiva in quanto tale deduzione non è mai stata svolta dalla banca nelle memorie dedicate all'attività assertiva. In ogni caso, il passaggio a sofferenza del rapporto non emerge dall'estratto conto di chiusura prodotto dalla cliente né il C.T.P. della banca, pur autorizzato dal giudicante con l'ordinanza che ha disposto l'integrazione della consulenza, ha depositato documentazione in grado di comprovare l'assunto. Tale obiezione (che comunque avrebbe avuto un rilievo assai ridotto, posto che si sta discutendo di € 2.555,75) non inficia le conclusioni cui si è giunti fino ad ora. Sulla somma oggetto di condanna vanno riconosciuti a partire dalla data della domanda (atto di citazione notificato il 5.9.2018) gli interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, cod. civ.

Ai fini delle statuizioni sulle spese di lite appare opportuno ricordare che il **CLIENTE** (nell'atto di citazione ha indicato i seguenti importi da restituire:

- € 65.131,18 a titolo di interessi ultra-legali
- € 62.944,69 a titolo di interessi anatocistici;
- € 14.472,25 per le commissioni di massimo scoperto;
- € 6.736,68 per spese ed altre commissioni indebite;

Il totale che, pertanto, secondo l'attrice avrebbe dovuto esserle restituito è pari ad € 149.284,80. Da quanto detto consegue che la soccombenza della banca va limitata alla metà delle spese di lite sostenute dall'attrice, liquidate secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 per le cause di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 in € 15.468,00, di cui € 13.000,00 per compenso, € 1.950,00 per spese forfettarie al 15% ed € 518,00 per esborsi, oltre ad IVA e CPA come per legge, con compensazione della rimanente parte. Nell'ambito dei provvedimenti di cui all'art. 91 c.p.c. vanno riconosciute, entro i medesimi limiti, pure le spese sostenute dall'attrice per la perizia resa ante causam dallo Studio (OMISSIS) per un importo di € 1.220,00 come da fattura n.54 del 20.11.2017 prodotta quale doc. 4 del fascicolo. Quindi, la banca è tenuta al pagamento di € 610,00. La banca va pure

condannata alla rifusione della metà delle spese di lite sostenute dall'attrice nella fase di mediazione, riconoscendosi le fasi dell'attivazione e della negoziazione stante l'intervenuta discussione sui termini di causa tra le parti di cui si dà atto nel verbale dell'organismo di mediazione, ma non quelle per la fase di conciliazione, non essendosi pervenuti ad una definizione transattiva della causa. In applicazione dei parametri previsti dalla tabella n. 25 bis del citato D.M., introdotta con il D.M. n. 37 del 2018, si reputano congrui € 3.920,00, di cui € 2.800,00 per compenso, € 420,00 per spese forfetarie al 15% ed € 700,00 per esborsi documentati pagati all'organismo di mediazione (OMISSIS), oltre ad IVA e CPA come per legge. Infine, le spese della C.T.U. vanno poste a carico dell'attrice per un terzo e della convenuta per due terzi, dovendo pur sempre considerarsi che la consulenza si è svolta sulla base delle plurime illegittimità che si sono sopra segnalate solo in parte temperate nei loro effetti dall'eccezione di prescrizione formulata dalla banca.

#### P. Q. M.

Il Tribunale di Padova in composizione monocratica nella persona del Giudice unico, dott. Luca Marani, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

- 1) Rigetta l'eccezione formulata dalla convenuta di inammissibilità della domanda di rettifica del saldo del conto corrente n. xxxxx.
- 2) Accoglie l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta nel limite di € 50.588,98.
- 3) Condanna la convenuta al pagamento di € 77.886,61 oltre ad interessi ex art. 1284, comma 4, cod. civ. dal 5.9.2018 al saldo.
- 4) Liquidate le spese di lite sostenute dall'attrice nel presente giudizio in € 15.468,00, di cui € 13.000,00 per compenso, € 1.950,00 per spese forfetarie al 15% ed € 518,00 per esborsi, oltre ad IVA e CPA come per legge, condanna la convenuta alla rifusione della metà, compensandole nel resto.
- 5) Condanna la convenuta alla rifusione delle spese sostenute dall'attrice per la consulenza ante causam prestata dallo Studio (OMISSIS) nella misura di € 610,00.
- 6) Liquidate le spese di lite sostenute dall'attrice nel procedimento di mediazione in € 3.920,00, di cui € 2.800,00 per compenso, € 420,00 per spese forfetarie al 15% ed € 700,00 per esborsi, oltre ad IVA e CPA come per legge, condanna la convenuta alla rifusione della metà, compensandole nel resto.
- 7) Pone le spese della C.T.U. del dott. (CTU) in via definitiva a carico dell'attrice per un terzo ed a carico della convenuta per due terzi.

Padova, 8 luglio 2021  
IL GIUDICE  
(Dott. Luca Marani)

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*